



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2024 FASCICOLO III

**Antonmichele de Tura**

**Frammenti di storia polacca  
(nel prisma della Biblioteca della Corte costituzionale)**

10 ottobre 2024

**IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO**  
**CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO**



**Antonmichele de Tura**  
**Frammenti di storia polacca**  
**(nel prisma della Biblioteca della Corte costituzionale)\***

**ABSTRACT: *The paper highlights to what extent the Library of the Constitutional Court, which preserves and guards incredible testimonies, supports the bond that for centuries has sought to unite the Italian and Polish peoples in a particularly profound way and in many respects.***

“Non è facile essere Polacchi. Attualmente sette milioni di Polacchi vivono all'estero, in cerca di lavoro o per sottrarsi alle persecuzioni politiche; sei milioni sono morti nei campi di concentramento tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale; due milioni circa sono stati deportati nell'Unione sovietica tra il 1939 e il 1941 e non vi sono statistiche che stabiliscono il numero esatto dei combattenti che sono morti su tutti i fronti della guerra antihitleriana, da Narvik in Norvegia a Tobruk in Africa, da Lenino in Russia a Montecassino in Italia. Ma non è stata soltanto la recente storia a mostrarsi crudele: per tutto il secolo e sino alla fine della prima guerra mondiale la Polonia fu occupata dalle vicine potenze che si posero come scopo più o meno confessato quello di «depolonizzarla». La lotta che i patrioti polacchi condussero per resistere a questa manovra turbò le coscienze degli uomini liberi di tutto il mondo. Questa lotta, d'altro canto, fu sempre collegata a quella che gli altri popoli conducevano per la propria indipendenza e la bandiera polacca portò sempre alto il motto «Per la nostra e per la vostra libertà<sup>1</sup>»”.

Così si esprimeva K.S. Karol<sup>2</sup> nel periodo immediatamente successivo alla tragedia della seconda guerra mondiale, aggiungendo, quasi disperatamente: “Sono tornato poco tempo fa

---

\*  per gentile concessione della Rivista '['Il Veltro'](#)'.

Antonmichele de Tura è stato Consigliere Caposervizio alla Corte costituzionale, la cui Biblioteca ha diretto per diversi anni. È stato Consigliere giuridico ministeriale nei Governi della Repubblica.

<sup>1</sup> “*Za wolność naszą i waszą*”.

<sup>2</sup> Ne *La Polonia da Pilsudski a Gomulka*, Bari, 1959, 5, traduzione italiana di Franz Brunetti dal francese *Visa pour la Pologne*, Paris, 1958.

Intellettuale finissimo e intimamente legato alla sua Patria polacca, così viene ricordato da Luciana Castellina ne *Il manifesto* del 10 aprile 2014, in occasione della sua scomparsa: “Era nato in una di quelle regioni dell'Europa che hanno visto i propri confini continuamente cambiati, in un tempo in cui comunque ogni paese era attraversato da divisioni ben più profonde di quelle geografiche: Łódź, Polonia, dopo l'indipendenza conquistata dopo il crollo dell'impero austroungarico nel primo dopoguerra; russa dopo la breve occupazione sovietica del '39; poi subito raggiunta, nel '41, dall'invasione tedesca. Ma l'Urss, per il ragazzo Karol, che nell'elitario liceo della sua città natale aveva stabilito qualche legame coi comunisti, era ancora e pur sempre il paese dove era stata fatta la grande rivoluzione, quello di cui, diciassettenne, si sentiva, per ragioni ideali, cittadino. Ed è nell'Armata rossa che ragazzo ha combattuto i nazisti, ferito per sempre a un occhio. Poi, per anni, costretto a scoprire il lato oscuro, e prima non sospettato, del regime che pure l'aveva attirato: la



nella città dove ho vissuto fino al 1939: non vi ho incontrato un viso familiare; ho camminato tutta una giornata alla ricerca di particolari corrispondenti ai miei ricordi ma ne ho trovati così pochi che alla fine mi sono domandato se avessi realmente passato dieci anni della mia vita in quella città. Quanto ai componenti della mia famiglia che sono sopravvissuti o ai pochi amici che mi restano di quel tempo, sono tutti a centinaia di leghe, oppure sono anch'essi cambiati come la città<sup>3</sup>.

Le passionante parole di Karol evidenziano una tematica assai cara alla gente di Polonia: la preoccupazione di perdere le testimonianze culturali di un popolo quando i territori vengono sconvolti da eventi straordinariamente devastanti. E tale preoccupazione è stata ribadita, nel corso della visita alla Biblioteca della Corte costituzionale<sup>4</sup> dell'Ambasciatore di Polonia Anna Maria Anders nel maggio 2022, dal Maestro Krzysztof Zanussi che la accompagnava insieme alla delegazione culturale<sup>5</sup>. Le guerre, le invasioni, le occupazioni militari, le devastazioni e i saccheggi che ne conseguono e che fanno purtroppo parte della storia polacca, hanno portato alla perdita di un immenso patrimonio bibliografico e documentario: dai registri anagrafici custoditi dalle parrocchie e dagli uffici comunali, agli originali di testi normativi, fino alle Opere di autori fondamentali.

Da qui, l'importanza che vengono ad assumere le raccolte possedute da Istituzioni pubbliche di altri Paesi, che consentono il tramandarsi di tali memorie. Tra queste, senza dubbio la [Biblioteca della Corte costituzionale](#)<sup>6</sup>, che conserva e custodisce incredibili testimonianze, a suffragare il legame che da secoli ha inteso unire i popoli italiano e polacco in modo particolarmente profondo e sotto molti aspetti: l'aspetto storico-politico, anzitutto, e quanto diremo comprenderà l'illustrazione e il ricordo di vicende liete e drammatiche, di costume, di diritto e di storia.

---

deportazione nella sperduta Siberia, fra Tiumen e Omsk, assieme a un milione di polacchi considerati infidi da Mosca; il campo di concentramento, poi, dopo la guerra, di nuovo a Rostok sul Don, prima di tornare ad essere polacco".

<sup>3</sup> K.S. KAROL, *op. cit.*, 7.

<sup>4</sup> La Biblioteca della Corte costituzionale è stata istituita il 1° febbraio 1956. Le raccolte furono acquisite, oltre che con le donazioni bibliografiche da parte dei primi Giudici costituzionali, anche recuperando, sul mercato antiquario, il patrimonio tipico di una biblioteca universitaria. Molto hanno contribuito al loro incremento gli interessi e la formazione intellettuale dei giudici succedutisi nel tempo, per cui sono presenti opere non solo giuridiche e di scienze sociali, ma anche letterarie, filosofiche, filologiche, sovente assai raffinate anche per le edizioni prescelte. Il patrimonio bibliografico comprende attualmente circa 140.000 volumi e numerosissimi titoli di periodici consultabili anche attraverso banche dati direttamente dalle postazioni informatiche di cui sono dotate tutte le postazioni di lettura. La Biblioteca, inoltre, possiede sei Fondi donati da Giudici costituzionali, nei quali sono presenti anche edizioni antiche, dal XVI al XIX secolo.

<sup>5</sup> V. il [video](#) della visita alla Biblioteca della Corte costituzionale.

<sup>6</sup> Tutta la bibliografia citata nel testo è posseduta dalla Biblioteca della Corte costituzionale.



E il viaggio non può che cominciare dalla preziosa secentina su Polonia, Lituania, Prussia, Lettonia ed Estonia<sup>7</sup>. In oltre quattrocento pagine si intende a far conoscere al pubblico la geografia, la popolazione, la storia, i costumi di tali Paesi, all'epoca tra loro intimamente legati. La sua accuratezza è sorprendente: secondo l'uso dell'epoca, è manuale di storia, antropologia e sociologia, atlante geografico, compendio di diritto ed economia, prontuario di scienze agrarie e zootecnia, una vera e propria miniera di preziose informazioni, che consentono di dipingere un sorprendente affresco della Polonia del '600.

Nel *Liber Prior (De situ Poloniae et gente Polona)*, dopo un'accuratissima descrizione geo-etnografica<sup>8</sup>, uno specifico capitolo è dedicato ad *Idioma, mores et ingenia Polonorum*, specificamente evidenziando gli ottimi rapporti commerciali e l'attrattiva dell'Italia come Paese culturalmente avanzato<sup>9</sup>. Ma è nel *Liber Alter (De Republica et Magistratibus Polonorum)* che troviamo compendiato l'intero *jus publicum* del Paese, dalla figura del sovrano all'ordinamento amministrativo, tributario e giudiziario, dal procedimento legislativo all'ordinamento ecclesiastico ed ai rapporti con il clero<sup>10</sup>. Infine, la *Chronologia de Regno Poloniae (Series ac Ordo Principum ac Regum Poloniae [a 550 d.C. ad 1587])* mutuata da Alstedio<sup>11</sup>.

Altrettanto (e, per certi versi, ancor più) interessante è la *Polonia* di Szymon Starowolski<sup>12</sup>, nella quale si trovano, oltre le consuete – per la pubblicistica dell'epoca – notazioni geografiche, interessanti riferimenti sociologici e, *lato sensu*, culturali. “*Ingenia Polonorum sunt aperta et candida*<sup>13</sup>, [...] *minimeque proterva aut pertinacia, sed tractabilia et placida*<sup>14</sup>”. I governanti e i magistrati sono “*satis morigeri aequi omnium provinciarum populi, et ad comitem, civilitatem, benignitatem, et hospitalitate prompti*<sup>15</sup>. La propensione ad apprendere

---

<sup>7</sup> *Respublica, sive Status regni Polonia, Lituania, Prussia, Livonia, etc. diversorum autorum*, Lugduni Batavorum, 1627. Grandissima parte della trattazione è dedicata specificamente alla Polonia.

<sup>8</sup> Non solo i luoghi fisici, ma anche le caratteristiche climatiche e dei suoli, nonché la relativa fauna, con particolare riferimento a quella equina, a quella selvatica, ed a quella ornitologica. In particolare: *Poloniae finis et ambitus; Poloniae partes; Soli coelique qualitates; Fluminae Poloniae; Lacus Poloniae et Prussiae; Animantia et ferae Poloniae; Volucrae Poloniae*.

<sup>9</sup> *Respublica*, cit., 77-78. “*Penetrarunt et Itali mercatores atque opifices in urbes primarias nostra fere memoria: Estque nonnullus ejus linguae usus etiam apud Polonos elegantiores. Libenter enim ii peregrinantur in Italia*”. I capitoli successivi concernono: *Civitates et oppida Poloniae; Polonorum instituta et mores; Hominum ordines in Polonia; Res nummaria Poloniae; Commercium Polonorum*.

<sup>10</sup> Specificamente: *Princeps; Vectigalia regia; De Legibus Poloniae; Senatus Regius; Magistratus et Officiales Regni; Ministeria aulica; De ordine Ecclesiastico; Reliqui Magistratus Poloniae; Electio magistratum et Cleri; Iudicia Ecclesiastica; Iudicia Politica; Comitum publica Poloniae*. Il *Liber* termina con un cenno all'ordinamento prussiano (*Prussiae Regiae descriptio*).

<sup>11</sup> Johann Heinrich Alsted (1568-1638).

<sup>12</sup> S. STAROWOLSKI, *Simonis Starowolski Polonia, nunc denuo recognita et aucta*, Dantisci [Gdańsk], 1657.

<sup>13</sup> S. STAROWOLSKI, *op. cit.*, 118 [recte: 218, la pagina risulta numerata non correttamente].

<sup>14</sup> S. STAROWOLSKI, *op. cit.*, 219.

<sup>15</sup> S. STAROWOLSKI, *op. et loc. ult. cit.*



le lingue è trasversalmente diffusa: “*Teneram aetatum litteris addiscendis impendunt, ut vernacula et Latina lingua legere et scribere sciant: unde ne in medio quidem Latio tam multos reperias, cum quibus Latine loqui possis, et ubi tam in Cancellaria Principis, quam in curiis Parlamentorum, inferiorumque omnium judicum subselliis causas decisas, et munimenta lingua Latina descripta videas*”<sup>16</sup>. Il *Regimen politicum* è avanzato: la monarchia è elettiva ed il sovrano è esecutore delle leggi, di cui il Senato è custode<sup>17</sup>.

La storia avanza, e nel 1797, pochi anni dopo l’ultimo e definitivo smembramento dello Stato polacco voluto dall’Impero zarista, sorsero in Italia, in seguito alla convenzione stipulata tra il governo della Repubblica Cisalpina ed il generale Dąbrowski, le Legioni Polacche. E tra Modena e Reggio Emilia nacque allora l’inno Polacco: *Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabłą odbierzemy*<sup>18</sup>. In quel frangente, i polacchi coattivamente arruolati nei reggimenti austriaci, prussiani e russi combattenti contro Napoleone, disertavano vedendo lo stendardo con l’Aquila Bianca sventolare a fianco di quelli francesi e italiani.

Dopo cinquant’anni riscontriamo, sempre in terra lombarda, un’analoga situazione: il grande Adam Mickiewicz risponde, nel 1848, all’appello degli insorti di Milano e forma una Legione polacca per prestare loro aiuto, anche in questo caso attraendo i polacchi arruolati a forza nell’esercito austro-ungarico. E questa stessa legione, l’anno successivo, sarà al fianco dei partiti della Repubblica romana, testimoni anch’essi di quell’effimera ma straordinaria esperienza.

Ancora, e i tempi sono a noi più vicini, nella tempesta della seconda guerra mondiale, riapparvero in Italia i soldati polacchi. Anche allora la Polonia, come l’Italia, era straziata: il secondo Corpo d’Armata polacco, costituito fuori dalla madrepatria con gli scampati dalla sorte di coloro che rimasero nelle fosse di Katyń, con i volontari provenienti dalle due Americhe e dagli altri continenti, con i fuggitivi dai campi di concentramento tedeschi, al comando del generale Władysław Anders espugnò le formidabili posizioni nemiche intorno

---

<sup>16</sup> S. STAROWOLSKI, *op. cit.*, 220.

<sup>17</sup> S. STAROWOLSKI, *op. cit.*, 246-247: “*Habemus siquidem Regem, non successione, sed electionem creatum, qui est absolutus executor legum in Comitibus factorum. Habemus Senatum, e precipua nobilitate selectum, et ad custodiam earundem legum deputatum*”.

<sup>18</sup> “La Polonia non è ancor morta finché noi viviamo. Quel che ci tolse violenza straniera, con la sciabola riprenderemo”. Il ritornello del *Mazurek Dąbrowskiego* (meglio: del *Pieśń Legionów Polskich we Włoszech*, Canto delle legioni polacche in Italia) “*Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski* (“In marcia, in marcia, Dąbrowski, dalla terra italiana fino alla Polonia”) è parallelo alla quinta strofa dell’inno di Mameli in cui viene fatto espresso riferimento alla Polonia: “Son giunchi che piegano le spade vendute [le truppe mercenarie d’Austria sono deboli come giunchi perché combattono per danaro e non per amor di Patria]; già l’aquila d’Austria le penne ha perdute [il suo impero è in disfaccimento]; il sangue d’Italia bevè, col cosacco il sangue polacco [l’opprimente Impero austriaco ha fatto scorrere sangue italiano e, in accordo con l’Impero russo, ha partecipato alla sanguinosa repressione dei moti polacchi del 1846] ma il cor le bruciò”. La doppia citazione Italia-Polonia nei rispettivi inni nazionali costituisce (salvo errore) un caso unico al mondo.



alla celebre Abbazia di Montecassino<sup>19</sup> ed aprì alle truppe Alleate la strada di Roma, spezzando, successivamente, gli altri sbarramenti sulla linea Gotica e, infine, innalzando la bandiera polacca sulle torri di Bologna.

Bene, il breve ricordo di tali significative vicende storiche non può non essere legato al Fondo di storia moderna e contemporanea, comprendente oltre tremila volumi, donato dal Presidente emerito Mauro Ferri alla Biblioteca della Corte costituzionale. In tale Fondo, infatti, possiamo trovare, ad esempio, le principali Opere di Mickiewicz, i suoi ritratti, i suoi autografi; le vicende dei tanti patrioti italiani e polacchi schierati fianco a fianco per i medesimi ideali.

Ma il terreno della storia non è certo l'unico nel quale i territori culturali della Biblioteca della Corte possano essere esplorati: se veniamo, infatti, al mondo del diritto e della scienza politica, vero e proprio cuore di essa<sup>20</sup>, troveremo inaspettate e sorprendenti scoperte, molte delle quali illustrate e condivise nel corso della surricordata visita dell'Ambasciatore Anders.

Le nuove tendenze e teorie politiche in Francia ed in Inghilterra nell'ultima parte del XVIII secolo ebbero forte ripercussione ed influenza sull'opinione pubblica della Polonia, si manifestarono infatti i tentativi miranti al cambiamento dell'organizzazione dello Stato com'era fino ad allora in relazione al cambiamento avvenuto nelle condizioni sociali ed economiche della Polonia stessa e con lo spirito del tempo. Precisamente s'intendeva sostituire la vecchia economia feudale con una economia diversa legata allo sviluppo dell'industria e del commercio e quindi improntata a quello che poi sarà il sistema capitalistico borghese del quale la borghesia stessa cominciava a prendere una parte sempre più importante. Il muro che separava la nobiltà e la borghesia comincia a crollare, nascono tendenze comuni alla creazione di nuove forme statali più corrispondenti e più favorevoli alle nuove forme di vita politica, economica e sociale.

L'eco di queste tendenze fu la celebre Costituzione del 3 maggio del 1791. Questa Costituzione fu elaborata dal *Sejm* il quale, passato il periodo di due anni per il quale era stato convocato, si riunì con decisione propria e malgrado l'opposizione dell'imperatrice di Russia Caterina II e i membri del nuovo *Sejm*, votò la Costituzione per mezzo di un vero colpo di Stato. Questa Costituzione, tuttavia, a causa delle vicende storiche immediatamente successive alla sua promulgazione, non fu mai applicata. Essa, però, resta l'espressione delle tendenze politiche contemporanee dell'epoca, soprattutto dei gruppi più progressivi della

---

<sup>19</sup> Le memorie polacche sulla Battaglia di Montecassino sono innumerevoli e testimoniano i profondi legami tra Polonia e Italia. Valgano, per tutte, le struggenti parole scolpite sull'obelisco innalzato in cima a quota 593 in onore dei soldati polacchi: «*Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciato ziemi włoskiej, a serca Polsce*». Il Cimitero militare polacco di Montecassino ospita oltre mille soldati del secondo Corpo d'Armata polacco, le spoglie dei quali riposano insieme a quelle del loro Comandante Anders, che secondo le sue volontà è là sepolto accanto ai suoi uomini.

<sup>20</sup> La bibliografia polacca posseduta dalla Biblioteca della Corte costituzionale è cospicua. Nel testo si fa riferimento a una minima parte di essa.



nobiltà e, parzialmente, della borghesia, che divenne comunque il nerbo del nuovo ordinamento.

La [Costituzione del 3 maggio 1791](#) è pertanto una tappa estremamente importante nello sviluppo dell'idea politica in Polonia e caratterizza le tendenze politiche della Polonia di quell'epoca, tendenze che, come si potrà vedere, si rispecchiarono anche nelle Costituzioni successive. La Costituzione del 3 maggio ha abolito le vecchie forme feudali della vita politica e ha tracciato forme più moderne, costituendo uno dei primi esempi delle costituzioni democratiche.

Ma vediamo come la sua genesi viene narrata nella rarissima edizione tradotta e commentata da Angelo Lanzellotti, stampata a Napoli nel 1821 e posseduta dalla Biblioteca della Corte costituzionale:

“Il governo della Polonia, dietro le tante rivoluzioni, erasi disnaturato: l'aristocrazia de' nobili era pervenuta, in ogni successione di regno, ad abbassare l'autorità reale, ad annientare i privilegi de' cittadini, e ad aggravare le catene de' coltivatori. Per tanto la debolezza dello stato animava le potenze vicine, ed alimentava lo spirito di usurpazione. Ma verso la fine del secolo XVIII. mentre noi gemevamo sulla deplorabile posizione di quel regno, ivi preparavasi un avvenimento impreveduto. Non era un popolo che si disponeva a racquistare i suoi naturali diritti, usurpati dalla potestà reale; era la stessa potestà reale che secretamente si occupava de' mezzi di regnare su di un popolo libero, e di comunicar la vita al nulla della servitù<sup>21</sup>”. La nuova Costituzione, quindi, “toccò gli spiriti come un colpo di luce, senza sforzi, senza effusione di sangue<sup>22</sup>”.

Com'è notissimo, la Costituzione del 3 maggio 1791 aboliva l'istituto del cd. *liberum veto* (riportiamo il testo italiano nella traduzione di Lanzellotti – a dire il vero piuttosto fantasiosa se la si raffronta con l'originale in lingua polacca - del 1821): “In ogni caso, i decreti della Dieta si formeranno a pluralità di voti; per lo che abrogiamo per sempre il *liberum veto*, le confederazioni di ogni specie, ed anche le diete confederate, come contrarie allo spirito della presente costituzione, tendenti a distruggere le risorse del governo, ed a turbare la tranquillità pubblica<sup>23</sup>”. In proposito, il Lanzellotti commentava: “Ecco dunque distrutto quel *liberum veto*, immaginato dal delirio, e mantenuto dall'orgoglio contra tutti gli argomenti della ragione<sup>24</sup>”.

---

<sup>21</sup> A. Lanzellotti (a cura di), *Costituzione di Polonia del 1791. Sotto Stanislao II. Tradotta in italiano da Angelo Lanzellotti*, Napoli, 1821, 3.

<sup>22</sup> A. Lanzellotti, *op. cit.*, 26-27.

<sup>23</sup> Il testo originale reca: “*Wszystko i wszędzie większości głosów udecydowane być powinno; przeto liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy*”.

<sup>24</sup> A. Lanzellotti, *op. cit.*, 27, nota (19).



Assai più diffusamente, cento anni dopo, tale istituto veniva così descritto e commentato dal giurista polacco Leone Kawan<sup>25</sup>:

“Un altro gravissimo fattore della rovina della Polonia fu il *liberum veto*. Esso fu l’espressione e la manifestazione di un concetto troppo esagerato della libertà. Abbiamo già accennato più sopra alle origini del *liberum veto*. I mandati orali che i piccoli *Sejm* davano ai loro delegati al *Sejm* generale divennero col tempo scritti ed i deputati non potevano votare una legge od una risoluzione che fosse contraria alle direttive indicate nel loro mandato. Disgraziatamente nella redazione di questi mandati i nobili avevano quasi sempre di mira i loro interessi particolari e non quelli di tutto lo Stato. Siccome già dalla fine del secolo sedicesimo ogni deliberazione del *Sejm* doveva essere presa all’unanimità, così un solo deputato poteva impedire di prendere una risoluzione qualsiasi, se fosse contraria al mandato ricevuto dai suoi elettori. Ma questa posizione era tanto più aggravata in quanto che dal 1651 prevalse il criterio che il veto pronunciato contro un progetto producesse lo scioglimento di tutto il *Sejm* e con ciò stesso fossero annullate tutte le risoluzioni prese già prima all’unanimità. Così nel 1651 un solo deputato, certo Siciński dichiara il veto contro un progetto e annunzia ‘in nome della libertà’ che egli ferma l’attività di tutta la Camera annulla tutte le decisioni prese e da prendere. Da questo momento tutte le deliberazioni del *Sejm* erano considerate come una cosa sola e l’assenza dell’unanimità in un affare particolare annullava e annientava tutto il lavoro anteriore del *Sejm*: ‘Si era formata l’opinione che il minimo potere accordato al re fosse pregiudizievole alla libertà e che il *liberum veto* era l’egida della libertà’. È chiaro che tale stato di cose paralizzava talvolta intieramente l’attività dello Stato e come dice ancora il Rousseau: «*Il est encore absurde que, dans quelques cas que se puisse être, un membre de la Diète en puisse arrêter l’activité et que la retraite ou la protestation d’un Nonce ou de plusieurs, puisse dissoudre l’assemblée et casser ainsi l’autorité souveraine*». Per illustrare queste parole basta ricordare che, durante due secoli, furono sciolti 480 *Sejm*. Il *liberum veto* spingeva la Polonia alla rovina ed era difficile ottenere l’unanimità per votare le riforme più urgenti. Però, nel 1783 i patrioti chiaroveggenti riuscirono ad abolire il *liberum veto*, ma già l’anno seguente la nobiltà stessa restituì questo nefasto diritto. La Costituzione del 1768, imposta dalla Russia, la quale aveva interesse al mantenimento di tutti gli istituti dannosi per la Polonia, li confermò. Tuttavia si riuscì ad ottenere in questa costituzione una certa attenuazione degli effetti dannosi del *liberum veto*. Fu infatti stabilito che, in caso di assenza dell’unanimità su di un dato progetto, i lavori del *Sejm* fossero sospesi (*sistere activitatem*) fino a che l’unanimità necessaria fosse ottenuta. Si stabilì, inoltre, per la prima volta in Polonia, la votazione delle leggi in materia economica con la maggioranza dei voti. Dopo la prima spartizione della Polonia nel 1772 fu elaborata, sotto

---

<sup>25</sup> L. KAWAN, *La Costituzione della Polonia* (Roma, 1931), monografia scritta in italiano, per i lettori italiani, edita nella celebre collana degli *Studi dell’Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale della R. Università di Roma*.





l'imposizione diretta della Russia, la Costituzione del 1775, la quale, asservendo la Polonia alla Russia, conservò il *liberum veto* e le altre istituzioni dannose sopraindicate. [...] Oggi il *liberum veto* esiste nel Consiglio della Società delle Nazioni. Questo «veto» ha già una ragion d'essere fondamentale nel fatto che nessuno Stato sovrano facente parte del Consiglio può correre il rischio di esser leso nei suoi diritti od interessi contro la sua volontà per il semplice voto di maggioranza degli altri membri del Consiglio. Inoltre, questo *liberum veto* può esistere anche perché la Società delle Nazioni è libera di prendere una deliberazione o no. Invece, nell'amministrazione interna di ogni Stato c'è la necessità di prendere deliberazioni concernenti i vari problemi della vita dello Stato, altrimenti questa si ferma e lo Stato non può esistere. E così, precisamente, era in Polonia<sup>26</sup>».

Invero, nel periodo tra le due guerre era assai diffusa in Italia<sup>27</sup> (ma non solo) la tendenza a descrivere il *liberum veto* come la rappresentazione plastica della impotenza dei Parlamenti democratici (e, quindi, dei sistemi liberali di democrazia classica). E, del resto, la successiva Costituzione del 1921 (la Costituzione napoleonica del Ducato di Varsavia del 1807 e quella elargita dallo Zar Alessandro I dopo il congresso di Vienna del 1815 costituiscono corpi estranei alla Nazione polacca in quanto imposti dall'esterno) veniva descritta evidenziandone i difetti ed auspicandone la sua profonda revisione.

Sono illuminanti, sull'argomento, le osservazioni di un importante giurista italiano dell'epoca, Amedeo Giannini (già autore dei poderosi volumi su *Le Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale*, nella prestigiosa collana di *Pubblicazioni dell'«Istituto per l'Europa orientale»*) che, nell'esaminare il progetto di riforma costituzionale (il cui articolato viene integralmente riportato) che darà luogo alla Costituzione del 1935, così valuta la Costituzione del 1921:

“La costituzione polacca del 1921, adottata nei primi difficili anni della riconquistata indipendenza nazionale, risente fortemente delle condizioni in cui è sorta e delle transazioni di cui è frutto. Gli studi per l'adozione di una costituzione erano stati già avviati nel gennaio del 1917, sotto il regime dell'occupazione degli imperi centrali, i quali, come è noto, fin dal 5 novembre 1916 proclamarono la creazione di un regno polacco ad essi unito. Dopo il crollo degli imperi centrali e la conquista dell'indipendenza i lavori furono ripresi con un progetto governativo (5 aprile 1919). Ma ogni partito politico volle avere il suo progetto, ed anche i ministeri, che rapidamente si susseguirono al potere, presentarono successivamente propri

---

<sup>26</sup> L. KAWAN, *op. cit.*, 11. Tra il 1573 e il 1763, il *Sejm* si riunì in sessione 150 volte. In 53 casi la Camera non riuscì ad approvare alcun provvedimento e in 32 casi su 53 a pesare fu l'uso del *liberum veto*.

<sup>27</sup> Il periodo tra le due guerre è caratterizzato, in Italia, da una vera e propria fioritura di ricerche e studi sull'ordinamento giuridico-costituzionale polacco dell'epoca. Ad esempio, nella raccolta di *Scritti filosofico-giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio nel XXV anno di insegnamento (1904-1929)*, Roma, 1930, con l'apporto dei più importanti giuristi dell'epoca, da Kelsen a Capograssi, troviamo ben due contributi di cattedratici in università polacche, Stanisław Gołąb (a Cracovia) e Eugenio Jarra (a Varsavia). In particolare, lo scritto di Jarra ha per oggetto *L'idea dell'assoluto nella filosofia giuridica polacca*.



progetti. Nell'urto delle varie tendenze occorre addivenire a notevoli transazioni e soltanto dopo due anni di discussioni si potette, infine, approvare la costituzione del 1921. Nella costituzione del 1921 è la Camera bassa (*Sejm*), che predomina. Si riuscì, con grandi stenti, a far adottare il sistema bicamerale; ma il Senato è elettivo ed impotente, non può esercitare la funzione di contrappeso e di correttivo del *Sejm*. Il quale esprime il Governo e lo domina. Essendo numerosi i partiti, e nessuno di essi avendo la maggioranza, un ministero non può formarsi che a furia di coalizioni. Onde i ministeri nascono deboli, non hanno una propria base, devono vivere di compromessi, giorno per giorno, logorandosi rapidamente. Il *Sejm* divora i ministeri, impotenti a reagire e ad agire. Né soccorre l'azione moderatrice del Presidente della Repubblica. Eletto non dal popolo, ma dall'Assemblea nazionale, alla moda francese, esso non può che assistere impotente all'impotenza del Governo e alle prepotenze del *Sejm*. Né, infine, può contarsi sullo spirito di reazione del popolo, il quale non esiste che al momento delle elezioni, cioè quando nulla può fare, perché, data la scarsa educazione politica, è facilmente dominato dai partiti organizzati e dal malcontento. Mancava, in altri termini, ogni equilibrio dei poteri, essendosi d'un colpo instaurato il più schietto parlamentarismo, cioè il peggiore. Se non vi sono stati gravi incidenti lo si deve ad un correttivo extracostituzionale, e precisamente al regime dittatoriale instaurato contro e all'infuori della costituzione, di fatto, dal maresciallo Piłsudski. Il quale, peraltro, non ha voluto essere né presidente della repubblica né capo del governo, ma ha esercitato ed esercita [Giannini scrive nel 1934] la dittatura attraverso il ministero della guerra, di cui è titolare<sup>28</sup>.

Ben altro è il tenore del commento al progetto di nuova Costituzione (che verrà alla luce nel 1935 e avrà vita breve):

“Quanto alla nuova struttura che si intende dare allo Stato occorre appena rilevare che, mentre la costituzione del 1921 andava scivolando verso la demagogia, il progetto piega verso destra, risolutamente, cioè verso uno Stato forte, nel quale tutti gli organi costituzionali vengono chiamati a cooperare armonicamente col capo dello Stato: Governo, Parlamento, Esercito, Magistratura. Il Governo esce dai nuovi ordinamenti rafforzato ma non dominante. La Magistratura è inquadrata nella sua funzione specifica. L'Esercito viene moralmente elevato. Ne esce ridotto il Parlamento, o meglio il *Sejm*. Il quale è ridotto alla sua funzione legislativa e di controllo, ma è a sua volta controllato dal Senato, che non ha iniziativa, ma accentua la sua funzione correttiva e moderatrice. L'iniziativa è propria del *Sejm* – in concorso, e non completamente, col Governo – ma limitata. L'onnipotenza del *Sejm* si sposta verso il Capo dello Stato, che diventa veramente *caput et fundamentum regni*. E con tali poteri che, sapendo ed osando, può essere veramente dittatore e, in ogni caso, può divenirlo, nei momenti più gravi della vita nazionale, quando tutte le prudenze tutte le audacie tutte le forze devono concentrarsi in un pilota sapiente ed animoso. Niuna

---

<sup>28</sup> A. GIANNINI, *La riforma della Costituzione polacca*, Roma, 1934, 5.



costituzione è così dittatoriale, forse nemmeno quella iugoslava del 1931, che pur ha accentrato tutta la vita nazionale nel sovrano. La legge elettorale consente al Governo di *fare* le elezioni, onde può facilmente dominare con deputati governativi il *Sejm*, assicurandosi la maggioranza dei seggi. Il primo Senato è nominato dai cittadini decorati dagli ordini *Virtuti militari* o «Croce dell'indipendenza», cioè persone ligie a Piłsudski. La legge da emanare per le successive elezioni sarà forse diversa, ma non muterà la situazione. Il Capo dello Stato domina il Governo, che nomina e revoca a suo piacimento, senza preoccuparsi del Parlamento. Ha una forte ingerenza nella Magistratura e sull'esercito. Si può dire che la riforma sia stata fatta per consentire al maresciallo di decidersi ad assumere la veste legale di dittatore, accettando quella carica di Presidente della Repubblica, che, con gli attuali ordinamenti, ha disdegnato. Nondimeno non sembra che egli ne sia entusiasta ed alla sua preparazione è rimasto quasi estraneo ed indifferente. Non è certo l'accusata illegalità della votazione del *Sejm*, che ha provocato l'opposizione di deputati conservatori, che lo hanno intiepidito. In parte il suo atteggiamento si spiega col fatto che egli non se ne è occupato. In parte col suo disdegno per ogni meccanismo giuridico, che è estraneo alla sua mentalità. In parte col suo scarso interesse a mutare la situazione attuale, che gli consente ogni libertà d'azione. Resta pertanto a vedere se la adozione della nuova costituzione da parte del *Sejm* sarà definitiva. Se il Governo vuole, essa non incontrerà opposizioni al Senato. Onde, in fondo, anche la sorte del progetto, come tutti i grandi problemi nazionali, sono nelle mani di Piłsudski, a cui, in definitiva, spetterà di decidere se la costituzione dovrà o no aver corso, nel testo approvato dal *Sejm*<sup>29</sup>.

Addirittura entusiastica, la stampa quotidiana: in un pezzo su *Il Popolo d'Italia* Roberto Suster (giornalista di spicco del Regime) traccia una sorta di parallelismo simbiotico tra il progetto della nuova Costituzione polacca ed il fascismo e il suo ordinamento corporativo:

“Delle caratteristiche, diremo così tecniche della nuova Costituzione polacca, ci siamo già diffusamente occupati prima ancora che il progetto venisse presentato. Vediamo quindi ora di esaminarne lo spirito nelle sue linee generali. La prima cosa da osservare è quella che, mentre la Costituzione del 1921 era stata fatta soprattutto «contro» il maresciallo Piłsudski, quella del 1934 è pensata soprattutto «per» il maresciallo Piłsudski. Mentre cioè la vecchia Costituzione limitava a funzioni puramente rappresentative la carica di Presidente della Repubblica, la nuova assegna al Capo dello Stato tali prerogative, da farne effettivamente una specie di Sovrano assoluto. Dice infatti l'articolo 2: «L'unica ed indivisibile autorità dello Stato si concentra nella persona del presidente della Repubblica». La Polonia in effetto ha subito, prima dell'avvento al potere dell'attuale regime, le più tristi e dure esperienze dei metodi parlamentari e democratici, e troppo spesso ha visto il Capo dello Stato impotente, di fronte alle epilettiche manifestazioni dei partiti politici. La sua situazione geografica e politica dall'altra parte le impone di scegliere il metodo più forte e più continuativo di Governo:

---

<sup>29</sup> A. GIANNINI, *op. cit.*, 17-18.



metodo che ormai s'è dimostrato essere il personale. Il Presidente della Repubblica dunque non solo rappresenta la Nazione, ma ne assume la direzione diretta, diventando il capo supremo delle forze armate (Art. 12), scegliendo il suo successore (Art. 13) formando il Governo, che non sarà più responsabile dinanzi all'assemblea elettiva, ma soltanto dinanzi a lui (Art. 23). Il Presidente della Repubblica inoltre conclude e ratifica gli accordi con gli altri Stati, assumendo così personalmente la responsabilità anche della politica estera. È chiaro che questo cumulo di prerogative assegnate al Capo dello Stato, assieme con diverse altre di minor significato, fanno del Presidente della Repubblica polacca qualche cosa di molto simile ad un dittatore, evitando solo di riconoscergliene il titolo. Per quel che concerne il Parlamento, esso viene completamente svuotato di senso e d'importanza con l'art. 26, nel quale si dice: «Le funzioni di governare lo Stato non appartengono alle competenze del *Sejm*». Ciò significa in altre parole che l'assemblea elettiva, pur continuando ad essere eletta a suffragio universale, e sulla base dei partiti politici, non avrà diritto ad altro che a presentare delle mozioni, ratificare i bilanci, esercitare il controllo sui debiti dello Stato, interpellare il Governo. Il Parlamento diverrà così unicamente un'arena di dialettica, nella quale tutte le opinioni avranno diritto di ospitalità, ma nessuna opinione avrà peso, o tanto meno sarà determinante, nella vita nazionale. Il Senato invece sarà «l'organo dello Stato rispecchiante la volontà di quei fattori che più validamente partecipano all'attività nazionale perseguendo il vantaggio collettivo» (Art. 34). Il Senato eletto dalla «Legione dei benemeriti», avrà prerogative ben più importanti e decisive, e cioè potrà riprendere ed approvare le leggi respinte dall'assemblea elettiva, potrà modificare la Costituzione, potrà presentare mozioni di sfiducia verso il Governo. Con queste attribuzioni al Senato, si vuol togliere alla collettività anonima della Nazione, il potere di scegliere i propri governanti, affidando invece tale compito ad un élite scelta particolarmente fra gli ex combattenti. L'articolo 36 stabilisce infatti che «il diritto di eleggere i senatori è goduto soltanto da quei cittadini che secondo le norme previste dalla legge, saranno riconosciuti come primi nell'opera del bene collettivo». Non criterio democratico dunque, ma eminentemente aristocratico, secondo un nuovo concetto di valore sociale e militare. Questo lo spirito per l'organizzazione del potere, su basi che diano la maggior garanzia, di non esser influenzato o peggio alla mercé di una qualunque ideologia o movimento che si venisse formando. Per quel che concerne il problema sociale, la nuova Costituzione stabilisce che «il limite delle libertà dell'individuo è costituito dalle esigenze del bene generale» (Art. 5) e che «i diritti del cittadino d'influire sugli affari d'ordine pubblico sono proporzionati al valore dei suoi sforzi e dei suoi meriti a favore dell'interesse nazionale». Anche in questo campo si subordinano tutti i diritti, non democraticamente e semplicemente al fatto di essere uomo, ma a quello più importante ed alto di saper utilizzare la propria esistenza a favore della collettività. L'articolo 10 infine stabilisce che «nessuna attività può mettersi in contrasto con gli scopi e gli interessi dello Stato». Si adotta cioè il nuovissimo concetto, partito da Roma, che non il liberalismo



economico può regolare il mercato del lavoro e della produzione, ma la disciplina d'ogni attività, ammettendo implicitamente che lo Stato deve fissarne e dirigerne le modalità<sup>30</sup>”.

In verità, i tentativi di assimilazione della Costituzione del 1935 all'ordinamento corporativo appaiono abbastanza ingenui (quando non goffi), tant'è che lo stesso Autore riconosce che “La nuova costituzione polacca non costituisce per ora che un passo nella nostra direzione<sup>31</sup>” e che tale passaggio “ha bisogno di essere completato e perfezionato<sup>32</sup>”.

La Costituzione del 1935 venne, com'è noto, completamente ripudiata, per la Polonia postbellica, dal *Manifesto* del Comitato Polacco di Liberazione Nazionale del 21 luglio 1944<sup>33</sup> che la definì “fascista e illegale<sup>34</sup>”. Il 19 febbraio 1947 l'Assemblea legislativa polacca emanò la cosiddetta Piccola Costituzione (*Mała Konstytucja* 1947 r.), limitata a poche disposizioni ordinamentali in armonia con i principî fondamentali della Costituzione del 1921<sup>35</sup>, da valere fino all'adozione di una nuova Costituzione, poi effettivamente approvata nel 1952, modellata sulla Costituzione sovietica del 1936.

Sull'ordinamento e le istituzioni della Repubblica popolare di Polonia (*Polska Rzeczpospolita Ludowa*) e del clima politico e culturale dell'epoca, meritano attenzione gli atti della Settimana di studi svoltasi a Bruxelles dal 25 al 28 maggio 1959<sup>36</sup> con la partecipazione di relatori polacchi, belgi e francesi, tutti – ovviamente – entusiasti per le *magnifiche sorti e progressive*<sup>37</sup> del socialismo reale<sup>38</sup>. Eccone un piccolo esempio:

---

<sup>30</sup> R. SUSTER, *La nuova Costituzione polacca. Origini-spirito-finalità*, ne *Il Popolo d'Italia*, 7 febbraio 1934, 4. Roberto Suster diventerà, nel 1941, direttore della *Stefani*, agenzia di stampa ufficiale del Regime.

<sup>31</sup> R. SUSTER, *op. et loc. ult. cit.*

<sup>32</sup> R. SUSTER, *op. et loc. ult. cit.*

<sup>33</sup> Il *Manifesto* (*Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego*), ispirato e in parte redatto personalmente da Josif Stalin a Mosca e stampato nella capitale russa, fu proclamato ufficialmente a Chełm il 22 luglio 1944 dal Comitato Polacco di Liberazione Nazionale.

<sup>34</sup> Nel testo originale: “*Emigracyjny 'rząd' w Londynie i jego delegatura w Kraju jest władzą samowładczą, władzą nielegalną, opiera się na bezprawnej faszystowskiej konstytucji z kwietnia 1935 roku*”. E' peraltro di tutta evidenza la macroscopica falsità storica delle sconcertanti parole sul Governo polacco in esilio a Londra.

<sup>35</sup> Appare significativo che ne *Le Costituzioni polacche* (Firenze, 1946) a cura di Francesco Giuliotti, facente parte della *Collana di testi e documenti costituzionali promossa dal Ministero della Costituente* - una sorta di prontuario comparato delle Costituzioni all'epoca vigenti, ad uso dei deputati chiamati a redigere la Costituzione italiana che vedrà la luce nel 1947 - venga fatto appena un fugace riferimento alla Costituzione del 3 maggio 1791 (e la Costituzione piłsudskiana del 1935 non viene menzionata neppure come relitto storico), mentre ampio spazio viene dedicato alla Costituzione del 1921, ripristinata dal Governo filosovietico dell'immediato secondo dopoguerra.

<sup>36</sup> CENTRE D'ÉTUDE DES PAYS DE L'EST, *Le régime et les institutions de la République Populaire de Pologne, Semaine d'études, 25-28 mai 1959* (en collaboration avec le Centre National pour l'Étude des Pays à Régime Communiste).

<sup>37</sup> Mi si consenta l'ironico rinvio al celeberrimo verso de *La ginestra* leopardiana.

<sup>38</sup> È innegabile il fascino che il socialismo reale esercitò nell'Europa occidentale, non solo tra gli intellettuali. La speranza (ma, purtroppo, l'illusione) era che il suo inverarsi negli ordinamenti positivi potesse consentire la



*“La révolution socialiste, en suivant les traditions riches et variées établies sur le rêves des générations passées, ouvre à l’homme des perspectives lui font entrevoir qu’il se rendra maître non seulement des forces de la nature mais aussi des forces de l’histoire<sup>39</sup>”.*

Ed ancora: *“La révolution socialiste, en réalisant le programme des rêves humanités et utopistes, a montré que le monde de l’homme peut être non seulement celui des valeurs culturelles, mais également ou plutôt – avant tout – celui de la vie réelle, de la vie sociale<sup>40</sup>”.*

In verità, ben altri erano i tratti salienti della cosiddetta “forma di Stato socialista” realizzata in Polonia.

I suoi elementi caratterizzanti sono stati, infatti, essenzialmente individuati in: a) un ruolo centrale del Partito comunista, posto alla guida dell’apparato politico ed economico dello Stato e, al contempo, dotato di una grande capacità di influenza su tutti gli organi dell’amministrazione; b) la garanzia esclusivamente materiale dei diritti e delle libertà, che determinava una completa subordinazione del diritto ai fini costitutivi del socialismo; c) la presenza di una marcata collettivizzazione della proprietà dei mezzi di produzione, cui si affiancava una limitatissima presenza dell’iniziativa privata in campo economico<sup>41</sup>.

La transizione verso il nuovo ordinamento costituzionale avvenne, com’è notissimo, nel periodo successivo alla caduta del Muro di Berlino e culminò con la Costituzione del 1997.

Non è questa la sede per analizzare compiutamente gli elementi che la caratterizzarono<sup>42</sup>. Tuttavia, esistono alcuni atti di natura solo apparentemente simbolica, ricordati dalle parole di un importante giurista polacco di oggi:

“Alcune di tali riforme rivestirono, in considerazione del momento storico nel quale venivano adottate, un alto valore simbolico: è il caso, ad esempio, della reintroduzione della storica denominazione ufficiale dello Stato polacco – ‘Repubblica di Polonia<sup>43</sup>’ – in luogo della locuzione staliniana di ‘Repubblica popolare polacca’ [...]); analogo discorso può farsi per l’adozione, quale stemma della Repubblica di Polonia, dell’aquila bianca sormontata dalla storica corona in campo rosso; assumeva infine un alto valore simbolico l’abrogazione del preambolo ‘politico’ della Costituzione contenente la promessa di perpetua amicizia con

---

fine dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e la piena realizzazione della personalità di ciascuno. La storia si è incaricata di smentire quella speranza e di certificare la fine di quella illusione. Nell’Europa orientale l’esperienza del socialismo reale fu solo tragedia.

<sup>39</sup> CENTRE D’ÉTUDE DES PAYS DE L’EST, *Le régime*, cit., 68.

<sup>40</sup> CENTRE D’ÉTUDE DES PAYS DE L’EST, *Le régime*, cit., 70.

<sup>41</sup> Così, pressoché testualmente, Z. WITKOWSKI, *I profili evolutivi della forma di Stato nell’ordinamento polacco*, in *Riforme costituzionali e itinerari della democrazia in Europa: Italia e Polonia a confronto - Atti del I Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali*, a cura di Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski e Piero Gambale, Padova, 2007, 49.

<sup>42</sup> Sul punto, per tutti, B. BANASZAK, *Prawo Konstytucyjne*, Warszawa, 2017.

<sup>43</sup> *Rzeczpospolita Polska*.



l'Unione Sovietica, nonché il superamento dell'affermazione del ruolo guida del Partito Operaio Unificato Polacco (POUP<sup>44</sup>)”.

Molto cammino è stato, dunque, percorso. E, per concludere questo velocissimo viaggio lungo quattro secoli di storia di Polonia, valga richiamare, per tutti, il riferimento esplicito e diretto, nel Preambolo alla vigente Costituzione, non più alle “masse lavoratrici delle città e delle campagne<sup>45</sup>” bensì, finalmente, all'idea stessa di Nazione polacca<sup>46</sup>, tornata, quale depositaria della sovranità, a determinare liberamente il proprio futuro<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> *Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)*.

<sup>45</sup> Art. 1 Konst. 1952 r.: *“Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza należy do ludu pracującego miast i wsi”*.

<sup>46</sup> Preambuła Konst. 1997 r.: *“My, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, [...] ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”*.

<sup>47</sup> Z. WITKOWSKI, *op. cit.*, 49-50.